



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

3611/127572

DETERMINA A CONTRARRE

IL CAPO DELL'UFFICIO I

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i., recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i., recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e s.m.i., con il quale è stato approvato il "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e s.m.i., recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i., recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla "Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133", novellato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e s.m.i. recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito, in breve, anche "Codice");

VISTO il D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e s.m.i., recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017 (n. reg. 4508), recante la disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello

dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto disposto dal citato D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 e s.m.i., come successivamente modificato e integrato ad opera del Decreto del 20 dicembre 2019, n. 1202/2722, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020 (n. reg. 21);

VISTO il D.P.C.M. del 6 luglio 2017 concernente l'“Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, il cui art. 4, comma 2, lett. b), prevede che una quota dei fondi ivi previsti vengano ripartiti per l'organizzazione di iniziative ed eventi a sostegno delle industrie creative, per la promozione integrata dei territori e del turismo culturale nonché per attività di presentazione agli attori del Sistema Paese delle opportunità di scambi con Paesi terzi;

VISTO il D.M.T. del 22 settembre 2017, n. 167029, registrato presso la Corte dei Conti in data 4 ottobre 2017, (reg.ne n. 1239), emanato in applicazione del citato D.P.C.M. del 6 luglio 2017, con il quale sono stati ripartiti i fondi stanziati sul capitolo 2762 secondo le modalità ivi previste;

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, con la quale è stato convertito il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. “Sblocca cantieri”);

VISTA la Legge 28 giugno 2019, n. 58, con la quale è stato convertito il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. “Decreto crescita”);

VISTO il D.P.R. 23 agosto 2019, n. 24, registrato presso la Corte dei Conti in data 19 settembre 2019 (reg.ne n. 1817), con il quale l'Amb. Enzo Angeloni è stato nominato Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;

VISTA la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la Direttiva dell'On. Ministro per l'anno 2020 del 9 gennaio 2020, n. 3705, registrata presso la Corte dei Conti in data 19 febbraio 2020 (reg.ne n. 281);

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 28 gennaio 2020, n. 5120/1/bis, con il quale è stata effettuata, per l'annualità 2020, l'attribuzione ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie, nonché di quelle umane e materiali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali dell'amministrazione;

VISTO il Decreto del 31 gennaio 2020, n. 2503, con il quale il Direttore Generale della Promozione Sistema Paese ha attribuito, per l'annualità 2020, le risorse finanziarie agli Uffici e i correlati poteri di spesa ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale;

VISTO il Decreto del 13 febbraio 2020, n. 457, registrato presso la Corte dei Conti in data 26 febbraio 2020 (reg.ne n. 332), con il quale lo scrivente è stato preposto a capo dell'Ufficio I di questa Direzione Generale;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Decreto Semplificazioni”);

VISTO l'art. 5, comma 5, lett. c), d) ed e), del citato D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, ai sensi del quale alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono attribuiti, tra gli altri, compiti istituzionali in materia di promozione e sviluppo, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato,

di iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane e a favorire gli investimenti esteri in Italia;

VISTO, altresì, il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese a far data dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che, nel quadro delle suddette attribuzioni, è stata demandata allo scrivente Ufficio la gestione dell'Osservatorio Economico, istituito con Legge 20 ottobre 1990, n. 304 e s.m.i. allo scopo di raccogliere, studiare ed elaborare i dati concernenti il commercio con l'estero;

CONSIDERATO che, ai fini dello svolgimento dell'attività di statistica e di studio dell'Osservatorio Economico e, più in generale, degli uffici dell'intera Direzione Centrale, occorre poter disporre di Banche Dati altamente qualificate in grado di fornire, a livello di singolo Paese:

- indicatori economici relativi alle seguenti variabili: prodotto interno lordo, indicatori fiscali e monetari, dati demografici e reddito, pagamenti esteri, debito estero, servizio del debito estero, commercio estero;
- un'ampia panoramica sul contesto politico ed economico, sulla normativa e sulle tendenze degli investimenti esteri;
- i flussi di investimenti per paese e settore, fusioni e acquisizioni all'estero e costi aziendali;
- le opportunità e i rischi che possono influire sugli investimenti;

TENUTO CONTO che, ad oggi, l'accesso a tali dati e informazioni è reso possibile, in parte, mediante l'attivazione di un abbonamento ad "EIU Country Data", un database unico a livello internazionale per copertura e flessibilità di utilizzo al cui interno è possibile, tra l'altro, esaminare i dati economici dei singoli Paesi, confrontarli tra le diverse regioni oppure confrontare la performance di un Paese rispetto alle statistiche regionali;

RILEVATA la necessità di poter disporre, altresì, di un abbonamento ad "EIU World Investment Service", un database unico a livello internazionale contenente, per le principali 60 economie mondiali, circa 280 (duecentottanta) variabili, tra cui dati macroeconomici, costi aziendali, investimenti diretti esteri e dati su fusioni e acquisizioni, e previsioni su un orizzonte temporale di cinque anni, con possibilità di confrontare singoli Paesi e di estrapolare appositi report personalizzati;

CONSIDERATO che le Banche Dati "EIU Country Data" ed "EIU World Investment Service" risultano le uniche in grado di fornire tutti le informazioni che lo scrivente Ufficio - unitamente a quelli facenti capo alla Direzione Centrale - ha necessità di acquisire al fine di elaborare al meglio studi e strategie di intervento a supporto del sistema produttivo italiano;

ACCERTATA l'indisponibilità di Convenzioni e Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. per la fornitura del servizio sopra richiamato;

RAVVISATA la necessità di provvedere, conseguentemente, al reperimento sul mercato di un operatore economico di comprovata esperienza e professionalità in grado di assicurare la fornitura dei servizi sopra descritti alle migliori condizioni economiche;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'art. 31 del Codice, concernente il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale è demandato lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 35, comma 4, del Codice, ai sensi del quale il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b), del richiamato D.L. 16 luglio 2020, n. 76, il quale dispone, in via transitoria, che, laddove la Determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00) e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del Codice ai sensi del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando può essere utilizzata, tra le altre, quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

TENUTO CONTO che l'unico operatore economico autorizzato alla commercializzazione in Italia delle Banche Dati "EIU Country Data" ed "EIU World Investment Service" risulta essere, in virtù di un diritto di esclusiva, la Bureau Van Dijk – BVD Edizioni Elettroniche S.p.A. (di seguito, in breve, anche "BVD S.p.A."), con sede in Milano, Via Bernardino Zenale, n. 15, C.F. 11139860156, registrata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (M.E.P.A.) alla sezione "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing", anche se tali prodotti non sono reperibili a catalogo;

CONSIDERATO che l'abbonamento alla Banca Dati "EIU Country Data" attualmente in uso giungerà a naturale scadenza il 29 novembre 2020 e che, al fine di poter operare senza soluzione di continuità mantenendo inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati a beneficio della rete diplomatico-consolare, occorre dare avvio alla procedura finalizzata al suo rinnovo nella seguente configurazione:

- accesso alla Banca Dati con visualizzazione illimitata di tutte le informazioni disponibili;
- n. 2 accessi con n. 4 utenze dedicate riservate all'utilizzo nella sede centrale del MAECI;
- aggiornamento costante delle informazioni contenute nella Banca Dati;
- training del personale MAECI per l'utilizzo e la personalizzazione della Banca Dati;
- supporto agli utilizzatori della Banca Dati per tutta la durata dell'abbonamento;
- consulenza da parte della BVD S.p.A. su specifici progetti;

PRESO ATTO, altresì, della necessità di attivare un abbonamento alla Banca Dati "EIU World Investment Service" nella seguente configurazione:

- accesso alla Banca Dati con visualizzazione illimitata di tutte le informazioni disponibili;
- n. 6 accessi con n. 12 utenze dedicate riservate all'utilizzo nella sede centrale del MAECI;
- aggiornamento costante delle informazioni contenute nella Banca Dati;
- training del personale MAECI per l'utilizzo e la personalizzazione della Banca Dati;
- supporto agli utilizzatori della Banca Dati per tutta la durata dell'abbonamento;
- consulenza da parte della BVD S.p.A. su specifici progetti;

CONSIDERATO che, per ragioni di contenimento dei costi e dei correlati oneri amministrativi, si ritiene di stabilire in 24 (ventiquattro) mesi consecutivi la durata di entrambi gli abbonamenti, decorrente indicativamente dal 30 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2022, ovvero dalla data di effettiva attivazione, senza vincolo di tacito rinnovo;

VISTA la nota del 30 ottobre 2020 trasmessa dalla BVD S.p.A., dalla quale si evince che il costo degli abbonamenti alle Banche Dati "EIU Country Data" ed "EIU World Investment Service", nelle configurazioni sopra richiamate, ammonta annualmente ad € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) per un totale, a valere sull'intero biennio, pari ad € 104.000,00 (centoquattromila/00);

VERIFICATO che tale importo rappresenta una condizione economica di assoluto favore in quanto, a listino ufficiale, i medesimi abbonamenti vengono offerti, per il biennio, ad un importo complessivo pari ad € 167.000,00 (centosessantasettemila/00);

RITENUTO congruo determinare l'importo massimo da destinare alla fornitura dei servizi sopra descritti in **€ 104.000,00 (centoquattromila/00)** comprensivo di ogni onere e al netto dell'IVA, corrispondente al valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, avuto riguardo alle condizioni economiche di particolare favore offerte dalla BVD S.p.A.;

VISTO l'art. 36, comma 6, del Codice, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, "le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite per via elettronica", quale il "mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni" (di seguito, in breve, anche "M.E.P.A.") messo a disposizione da Consip S.p.A.;

VERIFICATO che, nell'ambito degli strumenti di negoziazione messi a disposizione dalla piattaforma www.acquistinretepa.it (M.E.P.A.), è prevista la possibilità di procedere all'acquisizione di servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando attraverso la modalità "Trattativa Diretta", rivolta ad un unico operatore economico, da svolgersi secondo le modalità previste dal sistema di e-Procurement per le Amministrazioni "Predisposizione della Trattativa Diretta";

CONSIDERATO che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 nonché di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del Codice, nulla osta all'avvio di una procedura di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, a favore dell'esclusivista BVD S.p.A., per la fornitura dei servizi sopra descritti;

VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice il quale prevede che, trattandosi di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico, il contratto potrà essere stipulato prima del termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione ("stand still");

RITENUTO, da ultimo, di non richiedere all'operatore economico il rilascio della cauzione provvisoria, in conformità a quanto previsto all'art. 1, comma 4, del più volte richiamato D.L. 16 luglio 2020, n. 76 il quale, in deroga a quanto disposto all'art. 93 del Codice, stabilisce che, qualora la Determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, la stazione appaltante non richiede il rilascio di garanzia provvisoria per le procedure di acquisizione di beni e servizi salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, che la stazione appaltante è tenuta ad indicare;

RILEVATO che le spese in questione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6, commi 7 e 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo rispettivamente ai limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e ai limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, in quanto risultano riconducibile alla fornitura di servizi volti a supportare l'attività istituzionale di questo Ufficio;

VISTI l'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e l'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che dispongono precisi adempimenti pubblicitari in capo all'Amministrazione da assolvere all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" presente sul proprio sito internet istituzionale;

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia

di normativa antimafia”, per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente **Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 84957166A0**;

DETERMINA

Articolo 1

Ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del Codice è disposto, per le motivazioni che precedono, l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, a favore della Bureau Van Dijk – BVD Edizioni Elettroniche S.p.A., con sede in Milano, Via Bernardino Zenale, n. 15, C.F. 11139860156, registrata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (M.E.P.A.) alla sezione “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, per la fornitura di un abbonamento alla Banca Dati “EIU Country Data” e di un abbonamento alla Banca Dati “EIU World Investment Service”, stabilendone la durata in 24 (ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti, indicativamente, dal 30 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2022, ovvero dalla data di effettiva attivazione, senza vincolo di tacito rinnovo.

Articolo 2

È, conseguentemente, autorizzato l’espletamento di una “Trattativa Diretta” sulla piattaforma www.acquistinretepa.it (M.E.P.A.) rivolta alla BVD S.p.A., registrata alla sezione “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, che si svolgerà secondo le modalità previste dal sistema di e-Procurement per le Amministrazioni “Predisposizione della Trattativa Diretta”.

Articolo 3

La spesa connessa alla presente procedura non potrà superare l’importo di **€ 104.000,00 (centoquattromila/00)**, comprensivo di ogni onere e al netto dell’IVA ed è destinata a trovare la relativa copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio di questo Ministero a valere sul Capitolo 2308 - Piano Gestionale 1, come di seguito descritto:

- per € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) I.V.A. esclusa, a valere sull’esercizio finanziario 2020;
- per € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) I.V.A. esclusa, a valere sull’esercizio finanziario 2021.

Il costo dei due abbonamenti sarà fatturato congiuntamente mediante l’emissione di due fatture elettroniche, ognuna di importo pari ad € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) I.V.A. esclusa.

Le due fatture elettroniche saranno emesse all’inizio di ciascuna annualità e saranno liquidate, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro trasmissione, previa verifica della regolare attivazione di entrambi gli abbonamenti.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 31 del Codice, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) risultano attribuite allo scrivente in qualità di delegato alla firma degli atti di competenza di questo Ufficio e per questo capitolo di spesa.

Roma,

Il Capo Ufficio
Min. Plen. Stefano Nicoletti